

PROCEDURA DI *INTERNAL DEALING*

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. in data 29 marzo 2016, come modificato ed integrato in data 6 luglio 2016, con efficacia dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione a negoziazione delle azioni ordinarie di ENAV S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

SOMMARIO

1	FINALITA'	3
2	SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	5
3	OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	5
4	OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	7
5	OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI	7
6	OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETA'	8
7	MODALITA' DI COMUNICAZIONE.....	8
8	LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE (“BLACK OUT PERIODS”)	9
9	DEROGHE AL DIVIETO DI EFFETTUARE OPERAZIONI DURANTE IL BLACK OUT PERIOD..	10
10	AUTORIZZAZIONE AD OPERARE DURANTE IL BLACK OUT PERIOD	10
11	SOGGETTO PREPOSTO	11
12	COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING	12
13	MODIFICHE E INTEGRAZIONI.....	13
14	EFFICACIA E INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI	13
	ALLEGATO 1	14
	ALLEGATO 2	15
	ALLEGATO 3.....	18
	ALLEGATO 4.....	19

1 FINALITA'

La presente procedura di Internal Dealing (la "**Procedura**"), approvata dal Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. nell'adunanza del 29 marzo 2016, è stata adottata ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il **Testo Unico della Finanza**) e delle relative disposizioni di attuazione contenute negli artt. da 152-*sexies* a 152-*octies* del Regolamento Emittenti e successivamente modificata a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 ("**Regolamento sugli abusi di mercato**" o "**MAR**"), relativo agli abusi di mercato che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 ("**Regolamento di esecuzione**") e del Regolamento delegato (UE) 2016/522 ("**Regolamento delegato**").

La Procedura è volta a disciplinare gli obblighi e le modalità di comunicazione nonché le limitazioni sulle operazioni compiute dai soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ("**Soggetti rilevanti**") e dalle persone ad essi strettamente legate ("**Persone Strettamente Legate**"), come definiti dall'art. 3, paragrafo 1, punto 25 e 26, del Regolamento sugli abusi di mercato.

Le norme contenute nella Procedura, in quanto recanti rinvio a previsioni di legge, hanno carattere di disposizioni cogenti e inderogabili al cui rispetto sono tenuti i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate.

Per "strumenti finanziari" si intendono quelli indicati nell'art. 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza¹.

¹ Art. 1, comma 2, TUF Per "strumenti finanziari" si intendono:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

Per “strumenti finanziari collegati alle azioni di ENAV” si intendono:

- i. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni di ENAV;
- ii. gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni di ENAV o scambiabili con esse;
- iii. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di ENAV indicati dall'art. 1, comma 3, del Testo Unico della Finanza;
- iv. gli strumenti finanziari, equivalenti alle azioni di ENAV, rappresentanti tali azioni;
- v. le azioni quotate eventualmente emesse da società controllate da ENAV e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (i), (ii), (iii) e (iv) ad esse collegate;
- vi. le azioni non quotate eventualmente emesse da società controllate da ENAV, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (i), (ii), (iii) e (iv) ad esse collegate.

I termini non specificatamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito dal Regolamento sugli abusi di mercato e dal Testo Unico della Finanza.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

i) contratti finanziari differenziali;

j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap»,

contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione,

se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis, lettera d), TUF vi rientrano i seguenti strumenti finanziari:

- qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

2 SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

2.1 Ai sensi degli artt. 19, paragrafo 1, e art. 3, paragrafo 1, punto 25, del Regolamento sugli abusi di mercato, sono definiti Soggetti Rilevanti:

- i. i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio Sindacale di ENAV;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di ENAV, indicati nell'elenco di cui all' **Allegato 3** unitamente agli Amministratori e ai Sindaci effettivi;

2.2 Ai sensi dell'artt. 19, comma 1 e 3, paragrafo 1, punto 26, del Regolamento sugli abusi di mercato, sono definite Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:

- i. un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- ii. un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- iii. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- iv. una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere i) ii) o iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

3 OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni (di seguito le **"Operazioni"**) di acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio, su azioni e titoli di debito emessi da ENAV o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, nonché alle operazioni a questi relativi di seguito elencate²:

1. la cessione in garanzia ovvero in prestito³ di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata;
2. le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;

² Si tratta di operazioni previste, in modo non esaustivo, dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento sugli abusi di mercato e art.10 del Regolamento delegato

³ Il MAR chiarisce: "Ai fini della lettera d) non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto deposito a meno che e fino a quando tale pegno o altra garanzia diventa accessorio ad ottenere una specifica facilitazione creditizia".

3. le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
4. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
5. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
6. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
7. le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
8. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di ENAV o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
9. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
10. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
11. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
12. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
13. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
14. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
15. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato;
16. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento sugli abusi di mercato;

17. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato;
18. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata;
19. l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di ENAV o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

4 OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

- 4.1 **Non devono essere comunicate** le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di 5.000 (cinquemila) euro entro la fine dell'anno civile; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.
- 4.2 L'importo di cui sopra è calcolato sommando le operazioni (sia gli acquisti che le vendite, tutti con segno positivo), relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

5 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI

- 5.1 I Soggetti Rilevanti comunicano a Consob e alla Società le Operazioni compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione⁴. Il termine di 3 (tre) giorni per la comunicazione si calcola escludendo il giorno dell'Operazione.
- 5.2 I Soggetti Rilevanti possono, previa sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1, richiedere alla Società di effettuare per loro conto le comunicazioni dovute a Consob da parte di tali Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente Articolo 5.1; in tal caso, i Soggetti Rilevanti sono tenuti ad inviare le relative comunicazioni alla Società entro 1 (uno) giorno lavorativo a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione.
- 5.3 Le comunicazioni di cui al presente Articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nei successivi Articoli 6 e 7.

⁴ Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

6 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETA'

- 6.1 La Società rende note al pubblico le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente Articolo 5.1, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate 1Info-Sdir.
- 6.2 Ove richiesto dai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente Articolo 5.2, la Società può inoltre effettuare le comunicazioni dovute a Consob da parte di tali soggetti, purché le relative comunicazioni alla Società siano inviate da parte dei Soggetti Rilevanti entro 1 (uno) giorno lavorativo a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione.
- 6.3 Le comunicazioni di cui al presente Articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 7, tramite l'utilizzo del modello contenuto nell'**Allegato 4 (Modello Internal Dealing)** della presente Procedura.

7 MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- 7.1 I Soggetti Rilevanti, per sé e per le Persone Strettamente Legate, comunicano al soggetto preposto (il **Soggetto Preposto**), così come individuato dalla Società ai sensi del successivo Articolo 11, le Operazioni effettuate dagli stessi mediante invio del Modello Internal Dealing di cui all'**Allegato 4**, debitamente compilato e sottoscritto all'indirizzo di posta elettronica internal.dealing@enav.it e c.p.c. ufficiorm@computershare.it.

In ogni caso, i Soggetti Rilevanti, daranno un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al seguente numero 06-81662745.

Le comunicazioni dovute al pubblico dalla Società sono effettuate tramite invio del Modello Internal Dealing mediante utilizzo del sistema telematico di diffusione autorizzato 1Info-Sdir gestito da Computershare S.p.A. e pubblicazione del menzionato Modello sul proprio sito *internet* in un'apposita sezione denominata "*internal dealing*", accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori.

- 7.2 Le comunicazioni dovute a Consob dai Soggetti Rilevanti, per sé e per le Persone Strettamente Legate, sono effettuate tramite PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, all'attenzione dell' "Ufficio Informazione Mercati" indicando come oggetto "MAR Internal Dealing".. Qualora l'obbligo di comunicazione a Consob ricada sulla Società ai sensi di quanto concordato con i Soggetti Rilevanti in applicazione del precedente Articolo 5.2, ENAV procederà all'invio del Modello Internal Dealing all'indirizzo PEC sopra citato.

8 LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE (“BLACK OUT PERIODS”)

- 8.1 Ai sensi dell’art. 19, comma 11, del Regolamento sugli abusi mercato, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate di compiere Operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei seguenti periodi dell’anno:
- 30 (trenta) giorni antecedenti la data prevista per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio;
 - 30 (trenta) giorni antecedenti la data prevista per l’approvazione della relazione semestrale.
 - nei 30 (trenta) giorni antecedenti la data prevista per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo, laddove la Società ritenga di procedere alla relativa approvazione;
 - nei 30 (trenta) giorni antecedenti la data prevista per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre, laddove la Società ritenga di procedere alla relativa approvazione.
- 8.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti. In tal caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente Articolo:
- (a) Il Responsabile della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, di concerto con il Dirigente Preposto, darà tempestiva comunicazione al Soggetto Preposto delle date previste per le approvazioni di cui al precedente Articolo 8.1, e di ogni correlativa variazione, in modo da consentire al Soggetto Preposto di informare debitamente i Soggetti Rilevanti ai sensi della presente Procedura;
 - (b) il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante, con preavviso telefonico seguito da messaggio via fax oppure via email, dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi;
 - (c) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (b) alle Persone Strettamente Legate sarà effettuata a cura di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

9 DEROGHE AL DIVIETO DI EFFETTUARE OPERAZIONI DURANTE IL *BLACK OUT PERIOD*

9.1 Eventuali deroghe al divieto, di cui all'art. 8, potranno essere concesse in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie relative ai Soggetti Rilevanti che impongano la vendita, diretta o indiretta di strumenti finanziari ENAV o di altri strumenti finanziari collegati.

9.2 Il Soggetto Rilevante, che intende vendere i propri strumenti finanziari durante i *Black Out Periods* deve inviare al Consiglio di Amministrazione, tramite email all'indirizzo internal.dealing@enav.it e per conoscenza all'indirizzo presidenza@enav.it, richiesta scritta motivata e debitamente sottoscritta, contenente:

- a) la descrizione dell'operazione considerata;
- b) la spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze;
- c) la dimostrazione che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di divieto.

10 AUTORIZZAZIONE AD OPERARE DURANTE IL *BLACK OUT PERIOD*

10.1 Il Consiglio di amministrazione può concedere ai Soggetti Rilevanti o alle Persone Strettamente Legate l'autorizzazione a operare durante il periodo in caso di:

1. circostanze estremamente urgenti, impreviste, impellenti, non imputabili al Soggetto Rilevante e/o alla Persona Strettamente Legata a condizione che tale persona non possa ragionevolmente adempiere l'impegno senza vendere gli strumenti finanziari ENAV (esempio: adempimento di un impegno finanziario quale una richiesta giuridicamente opponibile, un'ordinanza di un tribunale, obblighi fiscali sorti prima dell'inizio del periodo);
2. piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un piano di risparmio, una garanzia o diritti a ricevere azioni, a condizione che le caratteristiche, la natura (ad esempio acquisto o vendita, esercizio di opzioni o altri diritti), i tempi dell'operazione (ad esempio data di esecuzione, importo) siano state determinate, programmate e organizzate con ragionevole anticipo rispetto all'inizio del periodo di chiusura e pertanto l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.⁵

⁵ Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 522/2016, l'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

11 SOGGETTO PREPOSTO

11.1 Il Responsabile della funzione Affari Legali e Societari svolge le funzioni di Soggetto Preposto.

11.2 Il Soggetto Preposto ha il compito di ricevere, gestire e diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni ai sensi dell'art. 19, paragrafo 3, del Regolamento sugli abusi di mercato.

11.3 In particolare, il Soggetto Preposto provvede a:

- (a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali Soggetti e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione;
- (b) sottoporre ed ottenere da ciascun Soggetto Rilevante, ai sensi del successivo Articolo 12, una dichiarazione scritta (in una forma analoga a quella contenuta nel modulo in **Allegato 2**), avente ad oggetto la ricevuta, presa visione ed

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata; c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;

iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;

iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

accettazione della presente Procedura e la presa di conoscenza dell'inclusione del proprio nominativo nell'elenco dei Soggetti Rilevanti;

- (c) comunicare alle funzioni *Investor Relations*, *Comunicazione* e *Brand Development* ogni informazione relativa alle Operazioni oggetto della presente procedura affinché possano provvedere alla pubblicazione sul sito di ENAV www.enav.it;
- (d) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma della presente Procedura e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata;
- (e) vigilare sull'applicazione della presente Procedura e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare alla presente Procedura e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale.

12 COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA *INTERNAL DEALING*

12.1 Il Soggetto Preposto provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti via email la comunicazione di cui all'**Allegato 2**.

12.2 All'atto del ricevimento di tale comunicazione, i Soggetti Rilevanti:

(a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato B all'Allegato 2** della presente Procedura, attestante altresì l'impegno a notificare, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili gli obblighi di comunicazione delle Operazioni previsti dalla normativa vigente e dalla presente procedura, conservando copia della notifica, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;

(b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Soggetto Preposto, debitamente compilata con i dati identificativi delle Persone ad esso Strettamente Legate di cui sopra.

12.3 Le comunicazioni al Soggetto Preposto di cui al punto 12.2, lettera b) sono effettuate tramite posta elettronica all'indirizzo internal.dealing@enav.it.

12.4 Il Soggetto Preposto redige e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate che hanno ricevuto e accettato la Procedura di *Internal Dealing* e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione.

13 MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 13.1 L'Amministratore Delegato è autorizzato ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero a modifiche organizzative di ENAV, sottoponendo poi la procedura alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.
- 13.2 Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o integrazioni della Procedura di *Internal Dealing* e ad ottenere l'accettazione della Procedura così come modificata e/o integrata.

14 EFFICACIA E INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

- 14.1 Il presente documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di ENAV in data 29 marzo 2016, così come modificato ed integrato, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 596/2014, si applicherà a partire dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione a negoziazione delle azioni ordinarie di ENAV S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- 14.2 Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari previste per l'inadempimento degli obblighi di cui all'artt. 19 del Regolamento sugli abusi di mercato, 114 del Testo Unico della Finanza e alle disposizioni applicabili del Regolamento Emittenti, qualora i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui alla presente Procedura siano dipendenti della Società o delle società controllate significative, laddove applicabile, essi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
- 14.3 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.
- 14.4 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura e della disciplina applicabile.

ALLEGATO 1

Modulo di richiesta per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura da parte della Società.

(Luogo e data)

Il/La sottoscritto/a [●], nato/a a [●], residente in [●], via [●], nella propria qualità di [●]

RICHIEDE

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 19, del Regolamento (UE) n. 596/2014, 114, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalla Procedura di *Internal Dealing* approvata dal Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. nell'adunanza del 29 marzo 2016, così come successivamente modificata ed integrata, venga posto in essere da ENAV S.p.A per suo conto.

A tal fine si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura di *Internal Dealing*, le Operazioni oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne ENAV S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura di *Internal Dealing*.

(Firma)

ALLEGATO 2

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e 114, comma 7, del Testo Unico della Finanza è stata approvata la Procedura di *Internal Dealing*, in allegato alla presente *sub* Allegato A, per regolare la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni sulle azioni o su altri strumenti finanziari ad esse collegati compiute dai soggetti rilevanti (c.d. “*insider*”) e dalle persone ad essi strettamente legate.

Al riguardo, La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito, con decorrenza dalla data della presente comunicazione, nell’elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi della Procedura di *Internal Dealing*. Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti della Procedura e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli artt. 184 ss. del D. Lgs n. 58/1998.

La preghiamo di voler confermare la ricezione della Procedura inviando la dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, in allegato alla presente *sub* Allegato B, debitamente compilata e sottoscritta, tramite uno dei seguenti mezzi:

- consegna presso la sede legale di ENAV, in Roma, via Salaria n. 716, cap. 00138, all’attenzione del Soggetto Preposto indicando sulla busta “Comunicazione *Internal Dealing*”;
- trasmissione a mezzo fax al numero: 06/81662867
- trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: internal.dealing@enav.it

Con i migliori saluti,

Il Soggetto Preposto di ENAV S.p.A.

[Raffaella Romagnoli]

Allegato A: Procedura *Internal Dealing*
Allegato B: Presa conoscenza e accettazione

ALLEGATO B

Presa di conoscenza e accettazione (persone fisiche)

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di *Internal Dealing* adottata da ENAV S.p.A. (la **Procedura**);
- dichiaro di aver ricevuto la Procedura, di averne preso conoscenza e di accettarne integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite nell'Articolo 2 della Procedura, gli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998, 19, del Regolamento (UE) 596/2014 e dalla Procedura, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile – che tali Persone Strettamente Legate a me riconducibili adempiano puntualmente a tali obblighi;
- Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione di cui alla citata Procedura, fornisco in calce alla presente i dati identificativi delle Persone a me Strettamente Legate e mi impegno a comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto, così come individuato dalla Procedura, ogni variazione circa le informazioni ivi riportate.
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 e 19, del Regolamento (UE) 596/2014, potrà comportare a mio carico le sanzioni previste dall'art. 30 del Regolamento (UE) 596/2014 e dall'art. 193, del D.Lgs n. 58/1998..

Dati identificativi delle Persone Strettamente Legate

Nome e Cognome/Denominazione Sociale	Codice Fiscale (se applicabile, viceversa Data e luogo di nascita)

--	--

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione della Procedura sono raccolti e trattati da ENAV S.p.A., con sede legale in Roma, via Salaria n. 716, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di ENAV S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

_____ , _____

(luogo)

(data)

(firma)

ALLEGATO 3

Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate

Carica/Funzione dei Soggetti Rilevanti	Elenco dei Soggetti Rilevanti	Elenco delle Persone Strettamente Legate
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Roberto Scaramella	Dati comunicati con modulo B all'All. 2 della Procedura conservato agli atti della Società
Amministratore Delegato	Roberta Neri	
Consigliere	Maria Teresa Di Matteo	
Consigliere	Nicola Maione	
Consigliere	Mario Vinzia	
Consigliere	Giuseppe Acierno	
Consigliere	Fabiola Mascardi	
Consigliere	Antonio Santi	
Consigliere	Carlo Paris	
Presidente Collegio Sindacale	Franca Brusco	
Sindaco Effettivo	Mattia Berti	
Sindaco Effettivo	Donato Pellegrino	
Direttore Generale	Massimo Bellizzi	
Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo	Luca Colman	

ALLEGATO 4

(Modello Internal Dealing)

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome ⁱ	
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica ⁱⁱ	
b)	Notifica iniziale/modifica ⁱⁱⁱ	
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome ^{iv}	
b)	LEI ^v	

4		Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate																							
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento ^{vi} Codice di identificazione ^{vii}																								
b)	Natura dell'operazione ^{viii}																								
c)	Prezzo/i e volume/i ^{ix}	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Prezzo/i</th> <th style="width: 50%;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Prezzo/i	Volume/i																				
Prezzo/i	Volume/i																								
d)	Informazioni aggregate ^x — Volume aggregato — Prezzo																								
e)	Data dell' operazione ^{xi}																								
f)	Luogo dell' operazione ^{xii}																								

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

- i Per le persone fisiche: nome e cognome; Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile
- ii Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente; Per le persone strettamente associate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.
- iii Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.
- iv Nome completo della Società
- v Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.
- vi Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
- vii Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
- viii Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni
- ix Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo

stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

- ^x I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: i) si riferiscono allo stesso strumento finanziario; ii) sono della stessa natura; iii) sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

Informazioni sui prezzi: nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

- ^{xi} Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.

- ^{xii} Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell' internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».